

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**I SEZIONE PENALE**

all'udienza del 29. 2. 1994 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Sul ricorso proposto da FG 01  
EVOLA NATALE - FORTUNATO DOMENICA E MATTIA -  
PIZZO MARGERITA - MAGGALINO ROSETTA, MARIA, SIMONE -  
FARINA AMBROGIO E SALVATORE - LIGA MARIO - POLLARA  
SALVATORE - MINORE ANTONIO SALVATORE E CALOGERO -  
PARTE CIVILE

avverso la sentenza del CORTE ASSISE  
di CALTANISSETTA in data 1. 3. 1989  
in grado di appello dall'altra CORTE ASSISE APPELLO  
di CALTANISSETTA in data 30. 11. 90

**Omissis**

La Corte suddetta DICHIARA NON LUOGO A DELIBERARE sul ricorso  
DEL FG NEI CONTRONTI DI EVOLA NATALE, DECEBUIO, SIGNIFICA INAMMISSIBILE  
IL RICORSO DEL FG. NEI CONTRONTI DI FORTUNATO DOMENICA, FORTUNATO MATTIA,  
PIZZO MARGERITA, MAGGALINO ROSETTA, FARINA AMBROGIO, MAGGALINO MARIA, MAGGALINO  
SIMONE, LIGA MARIO, POLLARA SALVATORE E FARINA SALVATORE; DICHIARA INAMMISSIBILI  
I RICORSI DI FORTUNATO DOMENICA, FORTUNATO MATTIA, MAGGALINO ROSETTA,  
FARINA AMBROGIO, MAGGALINO MARIA, MAGGALINO SIMONE E FARINA SALVATORE

e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e delle tasse di sentenza  
L. condanna inoltre a pagare la somma di L. 300.000.000 alla Cassa delle Ammende.  
RIGETTA IL RICORSO DEL FG NEI CONTRONTI DI MINORE  
CALOGERO E FARINA AMBROGIO

Per estratto conforme al testo dell'art. 550 cod. proc. pen.

Roma, li 26 FEB. 1994 19

IL DOLIBONATO E CANCELLERIA  
Innocenzo Battista



Udienza in Camera

SEZIONE PENALE

SENTENZA

1. D. <i>Marcello De Lillo</i>	Presidente	N. 2135
2. D. <i>Vincenzo Valente</i>	Consigliere	—
3. <i>Giovanni Maizi</i>	»	REGISTRO GENERALE
4. <i>Umberto Giordano</i>	»	N. 38169/94
5. <i>Pietro Anselmino</i>	»	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sentenza di afflitto improprio di competenza fra pubblico ministero presso il tribunale di Trapani (organo denunciante) e Corte d'assise d'appello di Caltanissetta, in procedimento a carico di Minora Antonio e coimputati ed altri

*28+1c*

la Corte annulli senza rinvio, per il capo oggetto del conflitto, la sentenza della Corte d'assise d'appello di Caltanissetta in data 30 novembre 1992 e disponga la trasmissione degli atti alla stessa Corte d'assise d'appello per il corso ulteriore

OSSERVA LA CORTE

A sostegno delle proprie conclusioni, come sopra riportate, il P.G. ha motivato come segue:

"Il conflitto, ammissibile in rito, va risolto in conformità delle argomentazioni svolte dal P.M. denunciante. Al riguardo va brevemente ricordato in fatto che, nel caso in esame, la Corte di Assise di primo grado aveva giudicato anche i reati attribuiti agli attuali imputati - che "ex se" rientravano nella competenza del Tribunale - nel più ampio contesto del processo cumulativo riguardante l'omicidio del magistrato Giacomo Montalto, in quanto era stato ritenuto il vincolo della connessione ex art. 48 ter C.P.P. previgente; tale unificante vincolo era stato per contro escluso dalla Corte di Assise di Appello, la quale, conseguenzialmente, aveva ritenuto di poter rilevare "ex officio" l'incompetenza (sia pure per eccesso) del primo giudice ed aveva pertanto annullato "in parte" la sentenza di primo grado, con reinvestitura del P.M. Ha denunciato conflitto il P.M., il quale, pur pienamente concordando sulla insussistenza del vincolo ex art. 48 ter, fa tuttavia rilevare l'illegittimità della pronuncia restitutiva, in quanto assunta in violazione dell'art. 36 cpv. del codice previgente, preclusivo al riguardo nel caso in cui, come nella specie, la questione non avesse formato oggetto di tempestiva e

specifica eccezione in primo grado, con accettazione tacita del giudice "iper-capace".

992 Premesso che non sussistono dubbi né in punto di ammissibilità generica (si tratta di un processo di "vecchio rito", nel cui contesto è fuori di discussione la possibilità di conflitto tra P.M. e organi giudicanti), né in punto di ammissibilità specifica (v. i copiosi precedenti citati e, segnatamente, Sez. III 24/II/78, Pesaresi, G.P.M. 80, 437; v. anche Sez. I 3/7/64, Casula, E.P. 65, III, 513 sulla ammissibilità di conflitto per divergenti interpretazione di norme sulla competenza - com'è nella specie -), si rileva nel merito che la tesi svolta dal P.M. remittente è di assoluta ed evidente fondatezza.

anche Ed invero, ai sensi dell'art. 36 capoverso del previgente codice, entra il giudice di appello era tenuto a dichiarare, anche di ufficio, la incompetenza per materia - per eccesso o per difetto - del primo giudice, con due espresse e testuali eccezioni: - a) quella del primo "comma" dello stesso articolo 36 (caso specifico del Tribunale che avesse giudicato - ancorchè contestato con tempestiva eccezione - un reato di competenza del Pretore); b) quella di cui al capoverso dell'art. 34, espressamente richiamato dal capoverso dell'art. 36 qui in esame (caso generale di un qualunque altro giudice superiore, che avesse giudicato, senza contestazione di parte, un reato di competenza inferiore).

ter co Ricorrendo tali due situazioni eccezionali, chiaramente giustificate dalla "iper-capacità" del primo giudice, era preclusa al giudice di appello la pronunzia di annullamento della prima decisione e lo stesso era tenuto a "pronunziare nel merito in secondo grado". Orbene, nel caso in esame - come ben rileva il P.M. denunciante - ricorreva esattamente la seconda di tali situazioni; giacchè la

*Mi*

Corte di Assise di primo grado aveva, bensì, giudicato in ordine a reati che, per la pacifica insussistenza del vincolo unificante ex art. 48 ter, si sarebbero dovuti separatamente conoscere e definire dal Tribunale; senonchè, essendo "la Corte di assise... giudice di competenza superiore rispetto agli altri giudici di "primo grado" (art. 38 L. 287/51), la nullità (per "eccesso" di competenza); [ai sensi dell'art. 36 cpv.] non poteva rilevarsi "ex officio", ma era normativamente subordinata alla tempestiva eccezione di parte (privata o pubblica), con cui si fosse richiesta in primo grado la dichiarazione di incompetenza; che fosse stata disattesa e respinta dal giudice di cui si contestava il potere di cognizione; che, inoltre, fosse stata proposta come motivo di appello.

Nel caso qui in discussione, nessuna eccezione - com'è pacifico - risultava mai proposta e formulata nell'intero corso del primo giudizio e, pertanto, la Corte di secondo grado era tenuta a definire nel merito il giudizio di appello, senza alcuna possibilità di legittimo annullamento della prima sentenza e di regresso del procedimento - per la parte relativa - in fase iniziale, con reinvestitura del P.M.

La sentenza 30/II/92, per il relativo capo, va conseguentemente annullata senza rinvio, risultando deliberata in violazione del combinato disposto ex artt. 36 cpv. e 34 cpv. previgenti.

I presenti atti vanno trasmessi alla Corte di Assise di Caltanissetta per la definizione del relativo giudizio di appello. //

Ritiene la Corte che le suesposte argomentazioni, siccome pienamente fondate in fatto e in diritto, meritino di essere integralmente condivise. Nè in contrario potrebbe rilevare

la circostanza che, come ricordato anche nella denuncia di conflitto, la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta con la quale era stata annullata, "in parte qua", la sentenza di primo grado per ritenuta violazione delle norme sulla competenza, disponendosi la trasmissione degli atti al P.M., fosse passata in giudicato.

Questa Corte, infatti, ha più volte enunciato il principio secondo cui non è soggetta ad impugnazione la sentenza del giudice d'appello che, ritenendo l'incompetenza per materia del giudice di primo grado, sulla base della stessa formulazione dell'imputazione, annulla per tale ragione la sentenza pronunciata da detto ultimo giudice ordinando la trasmissione degli atti al pubblico ministero; e ciò in quanto detta pronuncia di annullamento può dar luogo unicamente a denuncia di conflitto (ved. in tal senso, fra le molte altre: sez. I, ud. 15/4/86, Sperlongano, n. 172801; sez. V, ud. 29/1/88, Lombardi, n. 177960; sez. II, ud. 21/4/89, Porcellini, n. 182232, le quali ultime due, anzi, affermano che la inopponibilità sussiste anche quando l'annullamento per incompetenza sia derivato da diversa definizione giuridica del fatto).

Atteso detto principio deve quindi ritenersi che non può, a rigore, parlarsi di "passaggio in giudicato" della sentenza di appello che ha disposto l'annullamento di quella di primo grado per ragioni di competenza quando detto "passaggio in giudicato", come si verifica nella


...specie, derivi unicamente dalla mancata proposizione  
sul punto, di un'impugnazione che comunque non avrebbe  
potuto essere proposta.

P. Q. M.


la Corte, risolvendo il conflitto, dichiara la competenza della corte d'assise d'appello di Caltanissetta a cui rimette gli atti per il corso ulteriore. Annulla senza rinvio la sentenza della suddetta Corte, in data 30 novembre 1992, limitatamente alla dichiarata nullità, per incompetenza, della sentenza di primo grado, ed alle conseguenti statuizioni.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 1995.


L'Estensore




Il Presidente



IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA  
Angelilli Maria



**DEPOSITATA  
IN CANCELLERIA**  
**6 MAG. 1995**  
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA  


È copia conforme all'originale  
Roma, li

57 MAG. 1995

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

